Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 299 del 31 ottobre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 31 ottobre 1983 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 61

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 maggio 1983 n. 7/89 Leg.

Testo coordinato delle leggi provinciali relative a provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 maggio 1983, n. **7/89** Leg.

Testo coordinato delle leggi provinciali relative a provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 del 19 luglio 1983)*

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4;

Vista la legge provinciale 17 marzo 1983, n. 10;

Visti gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5495 di data 20 maggio 1983 non soggetta a registrazione della Corte dei conti, concernente il testo coordinato delle leggi provinciali 3 aprile 1981, n. 4, 17 marzo 1983, n. 10 e degli articoli 15 e 16 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

Decreta

1) si approva il testo coordinato delle leggi provinciali relative ai provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione, così come risulta dall'allegato elaborato che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) si dispone la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 23 maggio 1983

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1983
Registro n. 34, foglio n. 102

TESTO COORDINATO DELLE LEGGI PROVINCIALI 3 aprile 1981, n. 4; 17 marzo 1983, n. 10 e degli articoli 15 e 16 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.

Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Finalità e obiettivi della politica industriale

Art. 1
Finalità

Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo, la Provincia pone in atto gli strumenti indicati nella presente legge diretti a favorire il sorgere di nuove imprese industriali, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione delle imprese al fine di assicurare il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva industriale trentina e l'incremento dell'occupazione.

Art. 2
Direttive

Con gli strumenti previsti dalla presente legge, verranno promosse iniziative rivolte a:

a) stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale per elevarne la capacità competitiva, particolarmente attraverso il miglioramento del livello tecnologico e per indurre attività di servizi per l'industria altamente specializzata favorendo nel contempo adeguate innovazioni e razionalizzazione nei processi produttivi e nell'organizzazione del lavoro;
b) incrementare lo sviluppo produttivo e l'occupazione industriale nelle aree insufficientemente sviluppate della provincia;
c) accrescere la capacità dell'industria di assorbire manodopera femminile e lavoratori con elevato livello di istruzione;
d) favorire le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico, che presentino una diretta capacità di valorizzare e utilizzare le risorse locali o che consentano il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali;
e) adottare politiche aziendali idonee a migliorare le condizioni di profittabilità e a stimolare la ricapitalizzazione;
f) favorire il risanamento degli impianti e dei processi produttivi e per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori nonché a fini ecologici.

Art. 3
Criteri di attuazione delle direttive

La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri di attuazione delle direttive

di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le deliberazioni di adozione dei criteri verranno inviate al CIPI per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

Trascorso il termine di sessanta giorni dall'invio al CIPI delle deliberazioni, la Giunta provinciale, previa audizione della competente Commissione consiliare, adotta definitivamente i criteri di attuazione delle direttive; le delibere, in senso difforme dalle osservazioni formulate dal CIPI sono comunicate al CIPI e motivate in relazione alle osservazioni formulate dallo stesso.

La Giunta provinciale trasmette inoltre al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento statale destinate agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4

Piano di politica industriale

Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale provvede a:

1) elaborare ed adottare, in armonia con i criteri di attuazione delle direttive di cui al precedente articolo, il piano provinciale di politica industriale di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale con il quale deve essere coordinato.
Tale piano sarà elaborato sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'industria trentina con particolare riguardo agli andamenti settoriali, agli aspetti territoriali, alla situazione delle imprese e all'occupazione industriale. Il piano conterrà precise indicazioni territoriali e di settore che tengano conto dei piani di settore nazionali, e sarà opportunamente coordinato con il bilancio della Provincia per quanto riguarda le previsioni di utilizzo dei fondi pubblici e relative destinazioni. Con il piano potranno essere fissati i termini per la presentazione delle domande. Il progetto di piano provinciale di politica industriale verrà trasmesso dal Presidente della Giunta provinciale alla competente commissione consiliare che esprime un parere motivato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del progetto stesso;
2) elaborare ed adottare, in corrispondenza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, aggiornamenti annuali del piano di cui al punto precedente, ricostituendone comunque l'iniziale estensione;
3) presentare annualmente al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il piano di politica industriale verrà adottato entro sessanta giorni dall'approvazione dei criteri di attuazione delle direttive di cui al precedente articolo.

Ai fini previsti dal comma precedente la Giunta provinciale invia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative il progetto di piano di cui al presente articolo, prima della sua adozione a termine del numero 1) del presente articolo.

Le organizzazioni sindacali di cui al comma precedente inviano il loro parere in merito al piano entro trenta giorni dal suo ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale può procedere agli ulteriori adempimenti di sua competenza.

La stessa procedura prevista dai due precedenti commi si applica agli aggiornamenti annuali del piano di cui al numero 2) del presente articolo.

Con le stesse modalità e gli stessi termini la Giunta provinciale acquisirà il parere dei comprensori.

Art. 5

Termini per l'approvazione del primo piano

Il primo piano provinciale di politica industriale dovrà essere approvato comunque entro sette mesi dall'entrata in vigore della presente legge e resterà in vigore fino all'approvazione del programma di sviluppo provinciale, quando questa avvenga entro un anno.

Art. 6

Comitato tecnico consultivo

Per l'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

Il comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Esso è composto da:

a) l'Assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che lo presiede;
b) il funzionario preposto agli uffici dell'Assessorato competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

c) due funzionari dell'Assessorato competente nella materia dell'industria;

d) un funzionario per ciascuno dei settori del lavoro dell'artigianato e della programmazione economica;

e) cinque componenti da scegliere fra esperti in materia di economia, politica industriale, economia aziendale e in materia giuridica e marketing nominati dalla Giunta provinciale.

Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato competente nella materia dell'industria.

Ai componenti del comitato saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Ai componenti di cui alla lettera e) del presente articolo possono essere affidati incarichi di consulenza per studi e ricerche connesse alla attuazione della presente legge.

Art. 7

Funzioni del comitato

Il comitato tecnico di cui al precedente articolo svolge le seguenti funzioni:

a) esprime il parere, a richiesta della Giunta provinciale, su argomenti inerenti la gestione della presente legge, nonché su problemi relativi alla politica industriale provinciale;

b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge con particolare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 8 e al piano provinciale di politica industriale elaborato dalla Giunta provinciale;

c) esprime alla Giunta provinciale per ciascuna domanda esaminata il proprio parere con le relative proposte sulle modalità di intervento e sugli eventuali limiti, ai fini della concessione delle agevolazioni;

d) acquisisce, ove necessario, al fine dell'espletamento dei propri compiti, il parere di specifici servizi tecnici dell'Amministrazione provinciale;

e) propone alla Giunta provinciale l'affidamento di incarichi per studi e rilevazioni che ritenga necessari al fine dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo.

Art. 8

Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese il cui capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento e, in conformità alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, dei fondi di rivalutazione per conguaglio monetario, non superi i 14.000.000.000 di lire, riferito alla singola unità produttiva tenuto conto dell'ammontare dell'investimento che l'impresa prevede di realizzare.

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di progetti di ristrutturazione e riconversione industriale e potrà eccezionalmente essere superato nel caso di progetti di investimento che costituiscano un apporto particolarmente valido alla struttura produttiva della zona interessata ovvero in considerazione dell'elevato grado tecnologico degli impianti.

Per l'esame delle domande inoltre si adotterà come criterio preliminare la valutazione della redditività della iniziativa e della situazione economico-finanziaria della impresa richiedente.

Le domande di agevolazione dovranno essere accompagnate dalle informazioni relative all'andamento produttivo, occupazionale, alla situazione economico-finanziaria e agli eventuali programmi di investimento riferite all'impresa nel suo complesso ed all'eventuale gruppo di appartenenza come definito dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 9

Idoneità finanziaria dell'impresa

Le imprese tassabili in base al bilancio che richiedano le agevolazioni previste dall'articolo 10 devono presentare una dichiarazione firmata dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esiste, concernente l'esposizione debitoria della azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.

Qualora i mezzi propri siano inferiori a un terzo del passivo patrimoniale la concessione delle agevolazioni richieste è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale o patrimoniale netto tale da migliorare il predetto rapporto in relazione anche all'attuazione del progetto, previa valutazione da parte della Giunta provinciale sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, della necessità e della misura dell'aumento stesso.

TITOLO II
Incentivi finanziari

Capo I
Disposizioni generali

Art. 10
Tipi di intervento

La Provincia concede:

a) contributi in conto interessi, secondo le norme del successivo capo II, per agevolare il credito a imprese che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti;

b) mutui agevolati e contributi, secondo le norme del successivo capo III a imprese che attuino progetti di ristrutturazione o riconversione industriale.

Capo II
Credito agevolato

Art. 11
Soggetti beneficiari

Alle agevolazioni di cui al precedente capo possono accedere imprese industriali che realizzino progetti di nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considerano "ammodernamenti" le iniziative dirette ad apportare innovazioni agli impianti esistenti, con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi. Si considerano ammodernamenti anche le iniziative che comportano cambiamenti nell'ubicazione dello stabilimento, ove richiesto da vincoli urbanistici.

Non sono ammesse alle agevolazioni per gli ammodernamenti le iniziative che comportino un aumento dell'occupazione permanente in misura superiore al 20 per cento e comunque alle 50 unità. I predetti limiti non si applicano agli incrementi di occupazione conseguenti all'attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e agli incrementi di occupazione femminile.

Art. 12
Individuazione delle zone insufficientemente sviluppate

Ai fini della realizzazione dell'equilibrio economico e territoriale nella provincia il piano provinciale di politica industriale ed i successivi eventuali aggiornamenti annuali conterranno la individuazione delle zone insufficientemente sviluppate della provincia in base a parametri quali il tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di emigrazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente misurati a livello medio dell'area interessata, raffrontati con i corrispondenti parametri relativi al territorio provinciale tenendo altresì conto della suddivisione della provincia in comprensori.

Art. 13
Agevolazioni nelle zone insufficientemente sviluppate della provincia

Alle imprese che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti nelle zone insufficientemente sviluppate individuate ai sensi del precedente articolo la Provincia concede un concorso per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da Istituti di credito nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 60 per cento dell'investimento del progetto presentato, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorati adeguate alla caratteristica del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata nel limite massimo di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Art. 14
Agevolazioni nel restante territorio della provincia

Alle imprese che realizzino progetti di ammodernamento nelle restanti aree, la Provincia concede un concorso per l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti concessi da Istituti di credito nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

La misura del finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento globale del progetto presentato comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorati adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

La durata del finanziamento agevolato è fissata nel limite massimo di dieci anni comprensivo del periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

Art. 15

Spese ammissibili al credito agevolato

Le spese ammissibili al credito agevolato comprendono il terreno; le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, gli impianti, i brevetti e le attrezzature nonché le scorte di materie e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione dell'attività dell'impresa, nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Rientrano, in particolare, tra le spese ammissibili per investimenti fissi anche quelle sostenute per la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

Sono ammesse alla concessione delle agevolazioni le spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 16

Tasso di riferimento

Il tasso di riferimento per il calcolo delle agevolazioni di cui al presente capo è quello determinato in base all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 17

Intervento alternativo

Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere maggiorazioni dei contributi in conto interessi previsti dal presente capo, quando l'impresa ricorra al credito per importi inferiori a quelli finanziabili ai sensi degli articoli 13 e 14.

I contributi saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra importo finanziabile e finanziamento ottenuto e comunque non superiore a due.

Capo III

Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale

Art. 18

Criteri di attuazione per la ristrutturazione e riconversione industriale

I criteri di attuazione definiti in ordine alla ristrutturazione e riconversione industriale di particolare importanza per l'economia provinciale potranno riguardare specifici settori merceologici o processi produttivi o fasi di lavorazione, ivi compreso il trattamento degli scarichi industriali o la riduzione dell'inquinamento nonché particolari aspetti dell'attività produttiva quale il consumo di energia.

Art. 19

Progetti di ristrutturazione e riconversione industriale

I progetti di ristrutturazione e riconversione industriale ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono essere volti ad accrescere l'efficienza produttiva e a realizzare gli obiettivi definiti nel piano provinciale di politica industriale, sia mediante modificazioni nella composizione merceologica della produzione, sia mediante modificazioni dei processi produttivi.

Il piano provinciale con riferimento ad obiettivi di tutela delle condizioni di massima occupazione e di sviluppo in particolari zone colpite da crisi industriale, può prevedere, nelle zone medesime e in limiti di misura e di tempo definiti, la concessione delle agevolazioni medesime ad imprese che presentino progetti di ampliamento o di nuove attività capaci di occupare la manodopera disponibile in zona.

Art. 20

Certificazione di bilancio

Fatto salvo ogni altro adempimento le imprese richiedenti le agevolazioni previste dal presente capo devono presentare l'ultimo bilancio di esercizio al momento della presentazione delle relative domande nonché i piani di investimento e di sviluppo per il successivo triennio.

Qualora i progetti di investimento presentati rivestano particolare importanza, la Giunta provinciale può richiedere la presentazione di certificazioni o revisioni di bilancio da parte di società di revisione all'uopo abilitate.

Art. 21,

Tipi di agevolazione

Per i progetti di ristrutturazione e riconversione industriale, la Provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) mutui agevolati;

b) contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese industriali sull'emissione di obbligazioni.

Art. 22

Limiti di intervento

L'entità dei mutui e le quote dei finanziamenti a medio termine agevolati ai sensi dell'art. 21 non possono complessivamente superare il 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione o di riconversione industriale.

Art. 23

Spese ammissibili

Le spese ammissibili alle agevolazioni previste dall'art. 21, possono comprendere gli investimenti effettuati dall'impresa relativi a terreni e fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature nonché scorte di materie prime e semi-lavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Rientrano tra le spese ammissibili quelle per investimenti fissi concernenti la realizzazione di impianti e apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento.

Ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'Istituto di credito.

Per i primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alla concessione delle agevolazioni le spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.

Art. 24

Estensione alle agevolazioni

Le agevolazioni previste alla lettera b) dell'articolo 21 sono estese alle imprese artigiane, iscritte all'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, che realizzino progetti di ristrutturazione e riconversione secondo le finalità stabilite dall'art. 19.

Per i fini di cui al precedente comma l'entità finanziaria disponibile non potrà superare i limiti previsti dal piano di cui al precedente articolo 4.

Art. 25

Mutui agevolati

I mutui agevolati previsti dalla lettera a) dell'articolo 21 vengono concessi su domanda delle imprese interessate, per un ammontare non superiore al trenta per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e riconversione industriale, accertato in sede di istruttoria tecnico-finanziaria dagli Istituti di credito presso i quali verranno costituiti i relativi fondi.

L'ammontare del mutuo non potrà comunque essere superiore al finanziamento concesso dall'Istituto di credito, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35 bis.

Il tasso di interesse, da applicarsi alle operazioni di mutuo agevolato, è pari al 20 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16.

La durata dei mutui non può superare i dieci anni di cui non più di tre di preammortamento.

Art. 26

Costituzione del fondo

La provincia metterà a disposizione di Istituti di credito fondi destinati alla concessione dei mutui agevolati.

L'amministrazione contabile dei mutui agevolati deve essere regolamentata con apposita convenzione da stipulare con i predetti istituti.

Le convenzioni stabiliranno in particolare modalità per l'istruttoria tecnico-finanziaria effettuata da parte degli Istituti di credito, e un termine massimo di quattro mesi per il completamento delle istruttorie medesime.

Le convenzioni prevederanno anche le commissioni di spettanza degli istituti mutuanti per l'amministrazione contabile dei fondi.

Le somme derivanti dai rimborsi per capitali e interessi sui mutui agevolati affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia.

Art. 27

Autorizzazione

I mutui agevolati saranno autorizzati con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6 nonché sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto mutuante.

La deliberazione prevede inoltre le condizioni di concessione e di erogazione dei mutui stessi.

Art. 28

Finanziamenti agevolati

Il concorso sugli interessi di cui alla lettera b) dell'articolo 21, destinato all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da Istituti di credito, viene concesso nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 16.

La durata dell'agevolazione è pari alla durata del finanziamento e comunque non superiore ad anni dieci per le imprese industriali e ad anni quindici per le imprese artigiane: i relativi periodi di preammortamento non possono superare rispettivamente i tre e i cinque anni.

Art. 29

Contributi per prestiti obbligazionari

I contributi previsti alla lettera c) dell'articolo 21 sulla emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili sono concessi in misura equivalente a quella dei contributi previsti dall'articolo 28.

Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, decade al momento della loro conversione in azioni.

Il contributo è concesso per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni e comunque per non più di quindici anni.

Art. 30

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

Il contributo previsto dal precedente articolo è concesso con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione, sentito il comitato di cui all'articolo 6.

La liquidazione viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario.

L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno o in rate annuali scadenti il 31 dicembre in corrispondenza delle scadenze previste dal piano di ammortamento del prestito obbligazionario.

Art. 31

Intervento alternativo

Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese la Provincia può concedere maggiorazioni dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 28 quando l'impresa ricorra al finanziamento agevolato per importi inferiori a quelli previsti dal presente capo.

I contributi saranno moltiplicati per un coefficiente pari al rapporto tra importo finanziabile e finanziamento ottenuto e comunque non superiore a due.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 32

Convenzioni con Istituti di credito

Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con Istituti di credito apposite convenzioni per fissare le modalità da osservare nella concessione dei finanziamenti suscettibili del concorso provinciale di cui al capo II e di cui all'articolo 28 del presente titolo.

Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno da parte dell'istituto finanziatore di trasmettere all'Assessorato competente nella materia dell'industria, ad istruttoria ultimata, la domanda di concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo dell'impresa industriale interessata, integrata da un apposito modulo-notizie predisposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, e l'estratto della deliberazione relativa al finanziamento.

In particolare il modulo-notizie dovrà contenere informazioni sull'azienda richiedente, quali le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, nonché i preventivi economici e finanziari con le modalità di copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione del progetto stesso.

Le convenzioni dovranno prevedere inoltre le modalità per l'accertamento della regolare esecuzione del programma di investimento finanziato.

Art. 33

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

I concorsi di cui al capo II e di cui all'articolo 28 del presente titolo vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate pervenuta per il tramite degli Istituti di credito finanziatori, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6, previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta deliberazione di finanziamento e vengono determinati quale differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a tasso agevolato.

La liquidazione ha luogo a seguito di presentazione da parte degli Istituti di credito finanziatori del contratto di finanziamento e di una dichiarazione attestante l'erogazione del finanzia-

mento e la documentazione comprovante l'accertamento, effettuato dall'Istituto stesso, della attuazione del programma di investimento a fronte del quale sono state concesse le agevolazioni.

I contributi vengono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento, direttamente all'Istituto di credito finanziatore.

Art. 34

Estinzione anticipata dei finanziamenti

In caso di estinzione anticipata di un finanziamento agevolato ai sensi del capo II e dell'articolo 28 del presente titolo, l'erogazione del concorso cessa a partire dalla data di estinzione del finanziamento stesso.

In caso di estinzione parziale di un finanziamento l'entità del concorso è limitata alla parte residua.

Art. 35

Adempimenti sulla occupazione

Per la durata del periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente titolo, le imprese beneficiarie debbono presentare all'Assessorato competente nella materia dell'industria, entro il mese di novembre di ciascun anno, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro, attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

Le imprese beneficiarie di cui al precedente comma debbono altresì osservare gli impegni assunti in materia di occupazione e mobilità del lavoro derivante da accordi interconfederali, da contratti collettivi, da intese provinciali tra le parti sociali, da accordi aziendali.

Qualora il numero dei dipendenti sia inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nei progetti ammessi ai benefici, la Giunta provinciale provvede, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, a sospendere l'erogazione dei contributi fino alla scadenza del periodo indicato nell'atto predetto, salvo che l'impresa beneficiaria provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Qualora venga ripristinato il numero dei lavoratori nei limiti di cui al precedente comma i contributi sono nuovamente erogati a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva alla data di presentazione della certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 35 bis

Le agevolazioni di cui al capo II, titolo II, e dell'articolo 28 della presente legge possono essere concesse, previa istruttoria dell'assessorato competente nella materia dell'industria, direttamente alle imprese industriali che realizzino investimenti per nuove iniziative, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni e riconversioni industriali.

Per l'espletamento dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari, con Istituti di credito e con il Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento – Tecnofin Trentina S.p.A., al fine della acquisizione di pareri tecnici.

Il contributo è erogato in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla scadenza semestrale successiva alla data di ultimazione degli investimenti, ovvero, se già ultimati, alla data della deliberazione di concessione del contributo, previo accertamento della regolare attuazione del programma di investimenti da parte dell'Assessorato competente nella materia dell'industria.

L'importo ammissibile ai fini della determinazione del contributo sostitutivo dell'agevolazione di cui all'articolo 28 non potrà essere superiore, unitamente alla entità del mutuo agevolato di cui all'articolo 25, al 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e riconversione industriale.

TITOLO III

Altri strumenti di intervento

Capo I

Locazione finanziaria di impianti industriali

Art. 36

Tipo di intervento

La realizzazione di progetti di ristrutturazione e di riconversione può avvenire, anche parzialmente, attraverso operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali.

La Provincia può concedere contributi in conto canoni per le relative operazioni di locazione finanziaria in misura equivalente a quella dei contributi previsti dal successivo articolo 53.

La concessione e la liquidazione dei relativi contributi avviene secondo le modalità previste dal successivo articolo 54.

Capo II

Interventi per l'occupazione femminile

Art. 37

Tipi di intervento

La Provincia concede contributi alle imprese che, in relazione a progetti di investimento di cui al titolo II, incrementino la manodopera femminile in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla cassa assegni familiari relativi alla manodopera femminile eccedente il livello medio dell'occupazione femminile nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

Art. 38

Misure di intervento

Il contributo, di cui al precedente articolo, è concesso in misura non superiore all'ammontare degli oneri derivanti dai versamenti alla cassa assegni familiari per una durata pari a quella del progetto e comunque non superiore ad anni quattro.

Art. 39

Concessione e liquidazione

Il contributo, previsto dal presente capo, è concesso con deliberazione della Giunta provinciale su richiesta delle imprese di cui all'articolo 37, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6.

La liquidazione viene effettuata previa presentazione della documentazione attestante l'onere effettivamente sostenuto ed ammesso a contributo e l'incremento della manodopera femminile.

TITOLO IV

Incentivazione ordinaria

Capo I

Aree per impianti produttivi

Art. 40

Interventi

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge la Provincia, i Comuni ed i Consorzi costituiti fra enti pubblici, acquisiscono o acquisiscono e apprestano o eventualmente apprestano aree per impianti produttivi, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

La Provincia può apprestare, sulla base di apposita convenzione, anche aree di proprietà degli altri enti di cui al precedente comma, qualora ciò sia richiesto da particolari caratteristiche del terreno o da peculiari esigenze dell'insediamento industriale.

Le aree di cui ai precedenti commi, come pure quelle facenti parte del patrimonio degli enti di cui al presente articolo e individuate negli strumenti urbanistici quali aree destinate ad uso industriale o artigianale, sono alienate o ne è concesso il diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato ad imprese esercenti attività industriali o artigianali, per la realizzazione o l'ampliamento degli opifici, compresi i necessari impianti sussidiari, tecnici e sociali.

Negli stessi casi di cui al precedente secondo comma, la Provincia e gli altri enti di cui al primo comma del presente articolo possono altresì, sulla base di apposita convenzione, apprestare aree di altri soggetti.

Art. 41

Modalità di intervento

Al fine dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo precedente, la Provincia, i comuni ed i consorzi costituiti fra enti pubblici hanno facoltà di:

a) acquisire terreni comprese le opere e le costruzioni in essi esistenti;

b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi d'interesse generale utili ai fini dell'economia industriale del territorio;

c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione.

Art. 42

Iniziative e concorso della Provincia

La Provincia, oltre ad attuare direttamente le attività di cui al precedente articolo, concede per le attività medesime, realizzate dagli altri enti di cui all'articolo 40, un contributo costante annuo in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare della spesa ammessa, per la durata massima di anni quindici.

Il contributo di cui al comma precedente è trasferibile, con provvedimento della Giunta provinciale, agli Istituti che hanno fornito i mezzi finanziari per la realizzazione dell'attività.

Sono ammissibili ai benefici del presente articolo anche le spese relative alle procedure di acquisizione delle aree nonché quelle di progettazione delle opere di cui al precedente articolo.

Art. 43

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei piani di acquisizione delle aree e dei progetti delle opere di cui al presente capo, nonché la concessione del contributo di cui all'articolo 42 per le suddette iniziative quando assunte dagli altri enti di cui all'articolo 40, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle medesime.

Art. 44

Modi di acquisizione

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze, è autorizzato il ricorso alla trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore a quello all'uopo stabilito dal servizio provinciale delle espropriazioni secondo i criteri previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del cento per cento.

Art. 45

Strade industriali

Le strade realizzate a norma del presente capo potranno essere successivamente classificate provinciali, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla importanza rivestita, anche in deroga all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42.

Art. 46

Aree comuni e servizi

Le aree comuni, destinate a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, come anche le strade non provinciali, ai sensi dell'articolo precedente ed eventuali infrastrutturazioni speciali, realizzate dalla Provincia, saranno cedute a titolo gratuito, ai Comuni o ai Consorzi di manutenzione o di gestione delle stesse.

Art. 47

Vincolo di destinazione

Le aree per impianti produttivi realizzate direttamente dalla Provincia o con l'intervento finanziario della medesima sono vincolate per destinazione ad uso industriale od artigianale per un periodo di venticinque anni.

Il vincolo è costituito nell'atto di vendita o di concessione del diritto di superficie o nella convenzione di cui al quarto comma dell'articolo 40 e viene annotato nel libro fondiario; esso ha decorrenza dalla data del contratto di trasferimento della proprietà, rispettivamente dalla data di formazione della partita tavolare del diritto di superficie o dalla data della convenzione di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il vincolo può essere revocato con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

Per la durata del vincolo di cui al presente articolo, le aree in questione non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Giunta provinciale. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

Il benestare di cui al comma precedente sarà in ogni caso subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 51.

Art. 48

Concessione e liquidazione dei contributi

I contributi di cui all'art. 42 sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato di cui all'articolo 6.

La liquidazione e l'erogazione sono disposte, previa documentazione della spesa sostenuta per l'acquisizione dei terreni e previo accertamento dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 49

Consultazioni tra enti

L'alienazione delle aree per impianti produttivi di cui al presente capo o la concessione del

diritto di superficie sulle stesse, da parte della Provincia o degli altri enti di cui all'articolo 40, avviene previa consultazione fra gli enti medesimi nella cui circoscrizione sono situate le aree, secondo modalità ed entro termini da precisare con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 50

Corrispettivi e rimborsi

Il corrispettivo per l'alienazione o per la concessione del diritto di superficie sulle aree per impianti produttivi realizzate direttamente dalla Provincia o con l'intervento finanziario della medesima è stabilito dalla Provincia e dagli altri enti interessati con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) per le aree ubicate nelle zone insufficientemente sviluppate della provincia, determinate ai sensi dell'articolo 12, il corrispettivo per l'alienazione delle stesse o per la concessione del diritto di superficie a tempo indeterminato non può essere inferiore rispettivamente al 30 o al 20 per cento del costo del terreno comprese le eventuali opere di urbanizzazione, escluse le strade di adduzione e di penetrazione e le eventuali infrastrutture speciali quali raccordi ferroviari, elettrodotti, gasdotti, acquedotti e fognature industriali;

b) per le aree ubicate nel restante territorio della provincia, i valori minimi dei corrispettivi di cui al presente articolo sono aumentati rispettivamente al 40 e 30 per cento;

c) nel caso di concessione del diritto di superficie a tempo determinato, il corrispettivo è commisurato anche alla durata dello stesso.

Nei casi di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 40 sarà previsto il rimborso alla Provincia o agli altri enti di cui al primo comma del medesimo articolo, da parte del proprietario dell'area, delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione, con le esclusioni di cui al comma precedente e in percentuale non inferiore a quella prevista per l'alienazione.

Art. 51

Obblighi contrattuali

Le superfici delle aree da alienare o per le quali sarà concesso il diritto di superficie saranno determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori che saranno occupati.

Negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie previsti dal presente capo deve essere prevista da parte della Provincia o degli altri enti di cui all'articolo 40, mediante apposite clausole, l'assunzione da parte dell'acquirente o del concessionario di obblighi concernenti:

- le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
- l'entrata in produzione dello stabilimento in tempi prestabiliti;
- i livelli occupazionali da raggiungere nelle varie fasi di entrata in produzione e loro durata minima.

Ad ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere la relativa sanzione pecuniaria per i casi di inadempienza.

Per i casi di inadempienze gravi o di cessazione di attività sarà previsto anche il diritto ad ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi compresi le opere e gli stabili in essa esistenti.

In tal caso la Provincia o l'altro ente sarà tenuto al pagamento del costo delle sole opere e costruzioni, tenuto conto del loro stato di conservazione e nel limite in cui queste siano utilizzabili per attività industriali, comprese le costruzioni civili o per scopi sociali a servizio dello stabilimento. Nel caso di opere e costruzioni già esistenti sull'area alla data di stipulazione dell'atto, il valore da corrispondere per le medesime non potrà essere superiore al corrispettivo pagato al momento dell'acquisto, rivalutato secondo gli aumenti dell'indice del costo della vita calcolati e resi pubblici dall'ISTAT fino al momento dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma.

Negli stessi casi di cui al quarto comma del presente articolo sarà prevista la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie nonché il pagamento delle opere e degli stabili secondo quanto previsto nel precedente comma con riferimento alle aree alienate.

Per i casi di mancata concessione del benestare previsto dall'articolo 47, negli atti di vendita o di concessione del diritto di superficie previsti dal presente capo sarà previsto il diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 40.

Nelle convenzioni previste dal quarto comma dell'articolo 40, il proprietario dell'area dovrà assumere gli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, con relative sanzioni pecuniarie per i casi di inadempienza.

Capo II

Leasing mobiliare e immobiliare

Art. 52

Leasing mobiliare

Alle imprese industriali ed artigianali che, per necessità di una rapida realizzazione dei propri programmi di investimento, utilizzano la locazione di macchine e attrezzature, con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamata "leasing", la Provincia concede contributi annui costanti posticipati sul valore originario degli investimenti.

I contributi saranno concessi nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento e hanno una durata massima pari alla durata dell'operazione, comunque non superiore a cinque anni.

Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è quello determinato ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per investimenti che siano direttamente impiegati nel processo produttivo, nonché gli investimenti per i macchinari relativi alla elaborazione dati e per le attrezzature, strumenti e macchinari concernenti l'attività di ricerca.

Le imprese industriali ed artigiane che intendono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo devono presentare la relativa domanda entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente capo le operazioni di locazione finanziaria nella forma tecnica denominata "leaseback" nella quale il conduttore, avendo alienato macchine e attrezzature ad un'impresa, stipula con la stessa contratto di locazione finanziaria per le medesime macchine e attrezzature.

Art. 53

Leasing immobiliare

Per le operazioni di leasing immobiliare la Provincia concede alle imprese industriali e artigiane un contributo annuo costante posticipato sul valore originario degli investimenti per una durata non superiore ad anni dieci, nella misura massima del 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 54

Concessione e liquidazione del contributo

I contributi di cui al presente capo sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, su domanda delle imprese industriali ed artigiane interessate, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, anche sulla base della proposta di contratto di locazione.

La liquidazione avviene dietro presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione del contratto di leasing e a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Assessorato competente nella materia dell'industria.

Il contributo è erogato in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno successivamente all'accertamento di cui al precedente comma.

Il contributo verrà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione a far data dalla semestralità successiva a quella della risoluzione del contratto.

Capo III

Riassetto finanziario

Art. 55

Disposizioni generali

In conformità all'obiettivo indicato alla lettera e) dell'articolo 2 la Provincia può intervenire mediante la concessione di mutui agevolati a favore delle imprese che attuino nuovi apporti di capitale proprio al fine di raggiungere le condizioni di idoneità finanziaria previste dall'articolo 9, secondo comma.

Tale intervento presuppone la presentazione da parte delle imprese di un progetto di ristrutturazione, riconversione, ammodernamento o ampliamento.

Gli organi competenti dell'Amministrazione provinciale esamineranno congiuntamente le due richieste di agevolazione.

Qualora ricorrano situazioni di accertata economicità dei programmi produttivi aziendali, previa verifica delle prospettive di mercato e al fine del mantenimento o dell'incremento dell'occupazione, i mutui agevolati possono essere concessi ad imprese industriali limitatamente alla realizzazione di progetti di riassetto finanziario.

Per i fini di cui al precedente comma l'entità finanziaria disponibile non potrà superare complessivamente il 30 per cento delle disponibilità finanziarie previste per il presente capo.

Art. 56

Modalità di intervento

I mutui agevolati sono concessi in misura non superiore a quella dell'apporto di capitale realizzato mediante conferimenti in denaro.

Per la durata e per il tasso di interesse dei mutui si applica quanto disposto dal precedente articolo 25.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo la Provincia mette a disposizione di Istituti di credito appositi fondi destinati alla concessione dei mutui. Per la gestione dei fondi si applica quanto disposto dagli articoli 26 e 27.

La Giunta provinciale, sentita la Commissione consiliare competente per materia e il comitato tecnico di cui all'articolo 6, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, emanerà i criteri applicativi circa le modalità e i limiti di intervento ai sensi del presente capo.

TITOLO V
Consorzi industriali

Art. 57
Tipi di intervento

Allo scopo di favorire il sorgere di consorzi o società cooperative fra imprese industriali cui eventualmente partecipino imprese artigiane, costituite per promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti delle associate, è autorizzata la concessione delle agevolazioni provinciali secondo le modalità previste dal presente titolo.

Art. 58
Tipi di attività

L'attività dei consorzi o delle società cooperative costituite per le finalità di cui al presente titolo può riguardare in particolare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorati;

b) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione di ordinativi;

c) la partecipazione a gare di appalto sui mercati nazionali e su quelli esteri;

d) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali nonché per la realizzazione di impianti per il recupero o il riutilizzo dei prodotti e materiali delle imprese associate;

e) la gestione di centri elettro-contabili o di altri servizi in comune;

f) la consulenza per specifici problemi di sviluppo industriale;

g) la realizzazione di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

i) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

l) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia nonché per l'utilizzazione del gas metano.

Art. 59
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente titolo i consorzi o le società cooperative costituite tra imprese industriali ed eventualmente imprese artigiane per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo.

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente titolo i consorzi o le società cooperative dovranno prevedere nei loro statuti la possibilità di ingresso ad altre imprese che ne abbiano interesse.

Art. 60
Tipi di intervento

Per i fini di cui al presente titolo la Provincia può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributi per l'abbattimento del tasso di interesse in relazione alla realizzazione di opere immobiliari connesse alle attività svolte dai consorzi o società cooperative nonché alla realizzazione di impianti, acquisto di macchinari e attrezzature secondo i limiti e le modalità di cui al capo II del titolo II della presente legge;

b) contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa derivante dalla realizzazione del programma del consorzio o società cooperativa evidenziate nel bilancio di fine esercizio regolarmente approvato e comunque per un importo non superiore a 70 milioni e per un periodo massimo di cinque anni;

c) contributi nella misura massima del 50 per cento in relazione ai costi derivanti da garanzie o fidejussioni connesse all'espletamento delle attività di cui alla lettera c) dell'art. 58.

Art. 60 bis

Per la realizzazione di opere immobiliari e di impianti nonché per l'acquisizione di macchinari e attrezzature connesse alle attività dei consorzi, delle società cooperative e delle società consortili costituite per i fini di cui all'articolo 58 della presente legge, la Provincia può concedere

le agevolazioni previste dal capo II del titolo IV della medesima legge provinciale.

Art. 61

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

La concessione delle agevolazioni previste dall'articolo precedente viene disposta con deliberazione della Giunta provinciale su domanda dei consorzi o cooperative interessate, corredata dal programma delle attività indicante gli obiettivi che si intendono realizzare nonché gli effetti sullo sviluppo e l'occupazione delle imprese consorziate, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle attività svolte e per le quali si è richiesta l'agevolazione.

TITOLO VI

Consorzi di garanzia collettiva fidi

Art. 62

Disposizioni generali

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali operanti nel territorio provinciale e per accrescere le disponibilità di garanzia per l'accesso al finanziamento a breve e medio termine, la Provincia può intervenire a favore dei consorzi o società cooperative di garanzia fidi tra imprese industriali operanti nella provincia di Trento che costituiscano o abbiano costituito fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.

Art. 63

Tipi di intervento

Per i fini di cui al precedente articolo la Provincia può concedere integrazioni dei fondi rischi di garanzia collettiva fidi per il credito a breve e medio termine costituiti presso appositi Istituti di credito.

Art. 64

Adempimenti

Al fine di ottenere l'integrazione prevista dal precedente articolo, i consorzi o società cooperative di cui all'articolo 62 si impegnano a:

1) sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale l'atto costitutivo e lo statuto nonché le loro eventuali modifiche;
2) trasmettere alla Giunta provinciale, entro il quindici del mese successivo ad ogni semestre solare, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Detta relazione dovrà indicare i risultati conseguiti con particolare riferimento ai riflessi di natura economica per le aziende assistite da garanzia fidi;
3) devolvere, in caso di scioglimento o cessazione dell'attività, quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, ad opere di promozione industriale indicate dalla Giunta provinciale;
4) rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservino, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e ogni altra disposizione di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
5) prevedere nel proprio statuto la possibilità di ingresso ad altre imprese industriali che ne abbiano interesse.

Art. 65

Criteri sulla operatività dei consorzi garanzia fidi

Per i fini di cui al presente titolo, la Giunta provinciale definisce criteri per la concessione delle garanzie sulle operazioni a medio termine assistite dalla garanzia fidi.

Art. 66

Versamento del fondo rischi

La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede ad integrare i fondi rischi dei consorzi o società cooperative di cui all'articolo 63 su domanda degli stessi, sentito il comitato di cui all'articolo 6.

TITOLO VII

Incentivi per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi industriali, per il trasferimento delle tecnologie e per l'assistenza tecnica, amministrativa e gestionale

Art. 67

Disposizioni generali

Allo scopo di favorire la ricerca applicata e lo sviluppo di prodotti e processi industriali, il trasferimento delle tecnologie e l'assistenza tecnica, amministrativa e gestionale delle imprese industriali, la Provincia pone in atto gli strumenti previsti nei successivi articoli.

Capo I

Contratti di ricerca

Art. 68

Finalità della ricerca

Il piano provinciale di politica industriale di cui all'articolo 4 individua i temi specifici di ricerca applicata che interessano particolarmente l'economia provinciale, con riferimento a innovazioni tecnologiche suscettibili di produrre rilevanti effetti di sviluppo sul settore produttivo o nel settore dei servizi pubblici o sociali ed in relazione al quadro di ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 69

Contratti di ricerca

Nell'ambito dei temi di ricerca individuati a norma dell'articolo precedente, la Provincia può affidare con appositi contratti, incarichi di ricerca ad imprese o ad altri soggetti che abbiano comunicato un progetto articolato con l'indicazione analitica dell'oggetto, dei tempi e dei costi di attuazione.

La Giunta provinciale delibera sull'affidamento degli incarichi di ricerca, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, integrato nell'occasione da due esperti nel settore specifico, nominati dalla Giunta provinciale.

Le imprese cui vengono affidati gli incarichi devono avere una prevalente e stabile organizzazione di ricerca in Italia.

I contratti devono prevedere i criteri da seguire nella fase di esecuzione dei contratti stessi, nonché l'impegno a svolgere la ricerca sotto il controllo periodico degli esperti di cui al precedente secondo comma.

I costi della ricerca sono assunti a carico della Provincia nei limiti stabiliti dal contratto.

Agli enti pubblici cui la Provincia abbia affidato incarichi di ricerca di cui al primo comma, possono essere assegnate anche somme per il finanziamento di adeguate strutture da realizzarsi nell'ambito del territorio provinciale. Dette somme possono essere erogate in via anticipata fino all'80 per cento e il saldo ad avvenuta realizzazione dell'opera.

Art. 70

Utilizzo dei risultati

I risultati delle ricerche affidate a norma dell'articolo precedente sono di proprietà della Provincia.

Il contratto deve prevedere la cessione alla Provincia a titolo gratuito di eventuali brevetti derivanti dalle attività di ricerca.

Nel caso di risultati brevettabili e suscettibili di utilizzo a fini produttivi, il brevetto o il diritto di utilizzo può essere ceduto dalla Provincia a terzi a titolo oneroso.

L'impresa che ha svolto la ricerca ha diritto di prelazione per l'acquisto o l'utilizzo del brevetto, purché si impegni a localizzare eventuali relative produzioni in provincia o a prendere altre iniziative atte a produrre rilevanti effetti positivi sullo sviluppo economico della provincia.

Nel caso di acquisto di brevetto l'impresa acquirente è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per lo svolgimento della ricerca, secondo un piano d'ammortamento indicato nel contratto e comunque entro tre anni.

Tale rimborso può essere ridotto di una quota comunque non superiore al 50 per cento della spesa, in funzione dei benefici che deriveranno all'economia locale.

Art. 71

Relazione annuale

Nella relazione annuale di cui all'articolo 4 la Giunta provinciale riferisce altresì sui risultati delle ricerche oggetto di contratti di ricerca ultimati e in corso.

Capo II

Trasferimento delle tecnologie

Art. 72

Scopo ed oggetto degli interventi

La Provincia promuove la diffusione delle innovazioni tecnologiche tra le imprese industriali con lo scopo di aumentarne la competitività e migliorare la qualificazione del personale.

La promozione dello sviluppo tecnologico ai sensi del precedente comma ha come oggetto il trasferimento di tecnologie che permettano innovazioni relative ai prodotti o ai processi produttivi.

Art. 73

Strumenti di intervento

La Provincia, per gli scopi di cui all'articolo precedente, può concedere contributi ad imprese singole o consorzi tra imprese nella misura mas-

sima del 70 per cento delle spese sostenute determinata in funzione del grado di innovazione delle tecnologie oggetto di trasferimento e dei benefici che deriveranno all'economia locale.

Art. 74

Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili ai benefici previsti dal precedente articolo riguardano i costi relativi alla acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive o nuovi prodotti ad alta *specializzazione tecnologica.*

Art. 75

Concessione e liquidazione dei contributi

La concessione delle agevolazioni previste dal presente capo viene deliberata dalla Giunta provinciale, su domanda degli interessati, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 6, integrato nell'occasione da due esperti nel settore specifico, nominati dalla Giunta provinciale.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e ammesse a contributo.

Capo III

Assistenza organizzativa e amministrativa

Art. 76

Tipo di intervento

Allo scopo di favorire la diffusione tra le imprese industriali delle tecnologie nel campo gestionale e organizzativo aziendale la Provincia può concedere, alle imprese stesse, contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.

Art. 77

Tipi di attività

Per i fini di cui al presente capo sono ammissibili a contributo le spese relative ad iniziative riguardanti:

a) revisione e certificazione di bilancio;

b) consulenze per la riorganizzazione aziendale riferita in particolare al settore della contabilità industriale;

c) studio per l'introduzione di strumenti di calcolo e contabilità elettronica;

d) ricerche di mercato sia all'interno che all'estero.

Sono inoltre ammissibili a contributo le spese relative alla effettuazione di diagnosi energetiche tendenti a determinare l'effettivo fabbisogno energetico delle imprese industriali.

Art. 78

Concessione e liquidazione del contributo

I contributi, di cui al presente capo, sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda delle imprese interessate, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6.

La liquidazione avviene dietro presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento nonché previa presentazione di idonea documentazione sui risultati delle attività svolte.

TITOLO VIII

Procedure e controlli

Art. 79

Domande e documentazione

Le domande per l'ottenimento degli interventi previsti dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato competente nella materia dell'industria.

Le domande presentate ai sensi del capo III del titolo II, del capo I del titolo III e dei capi I, II e III del titolo IV della presente legge dovranno precisare i livelli occupazionali esistenti al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito della attuazione del progetto, i processi di decentramento produttivo, nonché gli stadi e i relativi tempi di esecuzione del progetto stesso.

Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, i complessi industriali articolati in più stabilimenti, devono presentare una relazione illustrativa dei programmi di investimento complessivi e della loro natura indicando gli effetti dei medesimi sull'attività produttiva e sull'occupazione degli insediamenti esistenti in provincia.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolativi previsti dalla presente legge nonché gli schemi tipo per la richiesta delle agevolazioni stesse.

Le relative deliberazioni saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 80

Adempimento delle imprese

Per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, le imprese richiedenti devono presentare:

- una dichiarazione impegnativa in ordine ai livelli occupazionali conseguenti agli investimenti;
- una dichiarazione impegnativa in ordine all'accettazione dei necessari controlli da parte dell'Assessorato competente relativamente alle agevolazioni concesse;
- una dichiarazione impegnativa in ordine all'applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed alla garanzia delle libertà sindacali nonché alla osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- una dichiarazione di non aver presentato sulla medesima operazione domande di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento statale, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 83.

Art. 81

Controlli

L'Assessorato richiede alle imprese la presentazione di una relazione da parte del rappresentante legale sulla realizzazione dei progetti nonchè sugli effetti prodotti dall'intervento agevolativo.

La relazione dovrà indicare i livelli di occupazione suddivisi per sesso e qualifiche a progetto realizzato e dovrà essere accompagnata da certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

Copia della relazione sarà inviata dalla Giunta provinciale alla commissione provinciale per l'impiego.

Nei casi di applicazione degli articoli 17 e 31 l'Assessorato richiede alle imprese beneficiarie la documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione del progetto di investimento previsto.

Art. 82

Destinazione delle penalità

Le somme derivanti dalle penalità pecuniarie previste dai contratti di vendita delle aree e di concessione del diritto di superficie per gli interventi direttamente attuati dalla Provincia sono introitate nel bilancio della Provincia.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art. 83

Domande sulle precedenti leggi

Le domande presentate ai sensi delle precedenti leggi provinciali per l'incremento della produzione industriale e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono transitate sulla presente legge, qualora le leggi sulle quali sono state presentate risultino prive di finanziamento o qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'impresa.

In tale caso le domande dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla presente legge e godono, per l'istruttoria, di posizione prioritaria.

Possono essere transitate sul titolo II della presente legge su richiesta dell'impresa le corrispondenti domande di agevolazione avanzate ai sensi della legislazione statale, integrate con la documentazione richiesta dalla presente legge mantenendo, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, la data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni statali.

Art. 84

Consulenze esterne

La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per studi, ricerche, rilevazioni e attività promozionali strettamente connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 85

Cessazione validità leggi provinciali

Dopo nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicate le seguenti leggi provinciali e loro successive modifiche e integrazioni: leggi provinciali 21 ottobre 1974, n. 28; 21 ottobre 1974, n. 29; 31 gennaio 1976, n. 12; 23 gennaio 1975, n. 17; 15 dicembre 1972, n. 25; 15 dicembre 1972, n. 26; 15 dicembre 1972, n. 27.

Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al primo comma

saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

Per la durata del periodo indicato nell'atto di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese beneficiarie debbono presentare all'Assessorato competente nella materia dell'industria, entro il mese di novembre di ciascun anno, una certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro.

TITOLO X

Disposizioni finanziarie

Art. 86

— *Omissis* —

Art. 16 della L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

Art. 16

Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili

Le società consortili costituite per i fini di cui all'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, e dell'articolo 25 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, sono ricomprese tra i soggetti beneficiari degli interventi previsti rispettivamente dal titolo V della stessa legge provinciale n. 4 e dal titolo II, capo III, della medesima legge provinciale n. 58.

(5706)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651157/1) Roma - Istituto Po igrafico e Zecca dello Stato - S.